

COMUNE DI TARANTASCA COMUNE DI BUSCA
PROVINCIA DI CUNEO

SITO : 10F04197 _ CN4197 Chiaffredo

CONCESSIONE/CONTRATTO PER L'USO DI AREA PUBBLICA

TRA:

il **Comune di Busca** con sede in Busca (CN), via Cavour, 28, codice fiscale 80003910041, partita IVA: 00371290040, rappresentato in questo atto dal Geom. Gosso Pier Luigi, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, settore Edilizia, Urbanistica e Patrimonio, incaricato di sottoscrivere i contratti del comune di Busca nell'interesse ed in rappresentanza del Comune stesso, come da Decreto Sindacale del 23/12/2014 prot. n 19719, e come da Delibera della Giunta Comunale n. del;

il **Comune di Tarantasca** con sede in Tarantasca (CN), via Vittorio Veneto, 21, codice fiscale 80001850041, partita IVA 01895810040, rappresentato in questo atto dalla Geom. ARNEODO Anna, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale incaricato di sottoscrivere i contratti del comune di Tarantasca nell'interesse ed in rappresentanza del Comune stesso, come da Decreto Sindacale del 10.06.2014 n. prot. n. 3120, e come da Delibera della Giunta Comunale n... del;

(nel seguito "Concedente") - da una parte-

E:

la **VODAFONE OMNITEL B.V.**, società soggetta a direzione e coordinamento di Vodafone Group Plc., con sede legale in Amsterdam (Olanda) e sede dell'Amministrazione e Gestionale in Italia, Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (TO), capitale sociale versato € 2.305.099.887,30 i.v. (duemiliarditrecentocinquemilizeronovantanoveottocottantasette/30), Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 93026890017, Partita I.V.A. n. 08539010010, rappresentata per il presente atto da Leonardo FASCIA, in qualità di Procuratore della Vodafone Omnitel B.V., munito dei necessari poteri in forza di procura speciale rilasciata dal notaio Ciro de Vivo in data 23.03.2015, repertorio n. 24675 raccolta n. 15273, (nel seguito "Concessionaria") - dall'altra parte;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1. La proprietà concede in uso alla parte concessionaria, che accetta, l'immobile di sua proprietà sito in Tarantasca (CN) per finalità comunque riconducibili a pubblico interesse;

PREMESSO

- a) che una porzione di terreno (il tutto nel seguito "l'immobile"), sito nel Comune di Tarantasca (CN) catastalmente censito al Catasto terreni, Foglio 10, Mappale 223 (parte di mq. 270 circa), è stata concessa in Locazione alla Vodafone Omnitel N.V. con concessione/contratto per l'uso di area pubblica sottoscritto tra Vodafone Omnitel N.V. e i Comuni di Busca e Tarantasca in data 29.03.2007 e con decorrenza 01.04.2007 per la durata di anni 6 (sei) integrato con appendice stipulata 04.11.2010;
- b) che sulla porzione di immobile concessa in uso la Concessionaria ha realizzato e mantiene in esercizio un'infrastruttura per impianti di comunicazioni elettroniche, comprensivi di strutture, antenne, parabole, ponti radio ed apparecchiature radio, oltre apparati accessori, di proprietà di Vodafone o di terzi, il tutto per la diffusione di segnali radio (nel seguito "l'Impianto").
- c) che a fronte del mutato oggetto della obbligazione, le parti, avendone comune interesse, ritengono di procedere allo scioglimento del precedente contratto per mutuo consenso ai sensi dell'art.1321 C.Civ. ed alla stipulazione di questa nuova concessione/contratto integralmente novativa e sostitutiva del precedente atto del 29.03.2007 n. rep. 5816, registrato all'Ufficio del Registro di Rho, il 23.07.2007, al n. 5152 Serie 3 integrato con appendice del

Tutto ciò premesso, con la presente concessione, integralmente novativa e sostitutiva del precedente, tra la parte concedente e la parte concessionaria, di seguito "le parti" quando indicate congiuntamente, si conviene e si stipula quanto segue:

1. OGGETTO

La proprietà concede in uso alla parte concessionaria, che accetta, una porzione di terreno (il tutto nel seguito "l'immobile"), sito nel Comune di Tarantasca (CN) catastalmente censito al Catasto terreni, Foglio 10, Mappale 223 (parte di mq. 270 circa), meglio identificata nell'elaborato grafico contrassegnato con la lettera A, sottoscritto dalle Parti per esteso e in ciascun foglio, e che farà fede tra le Parti medesime.

L'oggetto della concessione di cui al presente contratto, come sopra determinato, verrà di seguito indicato, per brevità, come "la porzione di immobile".

I documenti contrassegnati con la lettera A e B, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di concessione in uso.

La proprietà concede altresì in uso alla Concessionaria gli spazi necessari per il passaggio cavi, la realizzazione dei necessari pozzetti di terra, degli elementi di condizionamento, dei quadri di servizio e di quanto altro necessario al funzionamento dell'impianto, così come indicato in linea di massima nella planimetria contrassegnata con la lettera B, che viene sottoscritta dalle Parti per esteso e in ciascun foglio, e come sarà eventualmente meglio definito dal Concedente alla Concessionaria in fase di realizzazione/adequamento dell'impianto.

Tale eventuale diversa definizione degli spazi necessari per le componenti accessorie, che la Concessionaria ed il Concedente eventualmente formalizzeranno, sarà parte integrante del presente contratto.

Il Concedente dichiara e garantisce che non sussistono diritti di terzi che in qualsiasi modo possano pregiudicare la piena disponibilità ed il completo godimento della porzione di immobile da parte della Concessionaria, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata.

Il Concedente dichiara che la porzione di immobile e gli eventuali impianti tecnologici ivi compresi sono stati realizzati in conformità a tutte le disposizioni di Legge e che esso detiene ogni necessaria autorizzazione e/o certificazione, che si obbliga a consegnare, a richiesta, alla Condittrice.

La Concessionaria dichiara che gli impianti per telecomunicazioni da adeguare/installare nella porzione di immobile saranno realizzati/adequati in conformità a tutte le disposizioni di Legge.

Il Concedente dichiara, inoltre, di aver piena conoscenza e di accettare che la porzione di immobile verrà utilizzata dalla Condittrice come meglio precisato nel successivo art. 4.

2. DURATA, DECORRENZA E RECESSO

La concessione avrà durata iniziale dal **03.11.2015 al 02.11.2021** e potrà essere rinnovata per pari periodo previo provvedimento assunto in tal senso.

2.bis

Nel corso della vigenza del contratto, il Concedente e la Concessionaria possono recedere anticipatamente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso da parte del concedente dovrà essere motivato da ragioni di pubblico interesse superiori a quelle che sottendono al presente accordo.

3. CANONE

Il canone di concessione viene pattuito nella misura di Euro 12.000,00 annui (dodicimila/00) comprensivi dell'ospitalità al gestore Telecom, dando atto che l'importo sopracitato sarà ripartito nella misura di 58/100 al Comune di Busca e cioè per euro 6960,00 e nel 42/100 al Comune di Tarantasca e cioè per euro 5.040,00.

3.bis Tale importo sarà corrisposto, a partire dalla data di decorrenza, in 1 rata annuale anticipata rispettivamente così ripartita: di Euro 6.960,00 (euro seimilanovecentosessanta/00 al Comune di Busca ed euro 5.040,00 (euro cinquemilaquaranta/00) al Comune di Tarantasca.

I pagamenti saranno compiuti a mezzo bonifico bancario e saranno accreditati sul conto corrente bancario indicato dalla parte Concedente IBAN:

- Comune di Busca IT16V0690646050000000014207 - Tesoreria del Comune di Busca, Banca Regionale Europea, Agenzia di Busca.

- Comune di Tarantasca IT10B0690646980000000020986 - Tesoreria del Comune di Tarantasca, Banca Regionale Europea filiale di Villafalletto, Minisportello di Tarantasca.

A partire dal secondo anno di concessione il canone sarà aggiornato, a richiesta del Concedente, nella misura pari al 100% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativa all'anno precedente.

Ove il canone sia pagato con un ritardo superiore a trenta giorni dal termine convenuto, il Concedente avrà diritto agli interessi di mora, nella misura dell'interesse legale, dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento.

In ogni caso il mancato pagamento di una rata di canone determinerà la risoluzione del contratto soltanto dopo che siano decorsi novanta giorni dal ricevimento di espressa richiesta di adempimento inviata al domicilio contrattualmente eletto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Non è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto.

4. USO DELLA PORZIONE DI IMMOBILE

La porzione di immobile è concessa in uso per le motivazioni di cui al comma b) della premessa e principalmente per realizzare e fornire il pubblico servizio di comunicazioni elettroniche nell'area che costituisce l'obiettivo del "servizio radio".

Le Parti convengono pertanto, che il diritto della Concessionaria di installazione, esercizio, funzionamento, mantenimento, innovazione tecnologica ed adeguamento dell'impianto è per la stessa Concessionaria motivo essenziale del contratto per tutta la durata dello stesso.

Il Concedente pertanto autorizza sin d'ora la Concessionaria ad effettuare nel corso della locazione entro i limiti della porzione di immobile concessa in uso e come definita sopra, qualsiasi innovazione, modifica od integrazione dell'impianto che la stessa ritenga opportuna, ferma restando la sommaria conformità tipologica e dimensionale all'elaborato grafico di cui all'art 1 del presente contratto.

La Concessionaria, e/o soggetti terzi da questa autorizzati, a propria cura e spese, si farà carico di tutti gli interventi e lavori di adattamento, civili e tecnologici, per rendere la porzione di immobile idonea allo scopo per la quale viene locata, ivi compresa la posa ed il mantenimento, in tutte le aree oggetto della concessione, o comunque di proprietà o disponibilità il Concedente di tutti i cavi strettamente funzionali all'impianto, compresi i cavi elettrici e telefonici, sia di proprietà della Condittrice che di altre Società fornitrici delle utenze (ad esempio ENEL, ACDA, Telecom Italia, etc.), sia aerei che sotterranei, con relativi appoggi, manufatti e quadri di servizio ed elementi dell'impianto di condizionamento. Rimane inteso che il diritto di posizionare e mantenere i cavi e le strutture di cui sopra, trova titolo nel presente contratto ed è strettamente correlato alla funzionalità dell'impianto.

Sarà altresì a carico della Concessionaria l'ottenimento delle concessioni, autorizzazioni, permessi e nulla-osta eventualmente necessari alla realizzazione e/o modifica dell'impianto.

Con la sottoscrizione del presente contratto il Concedente concede la facoltà ed autorizza la Concessionaria e/o soggetti terzi da questa autorizzati, a presentare istanze e domande alle amministrazioni competenti al fine di ottenere le autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere per gli usi prima descritti, nonché si impegna, quando previsto dalla normativa vigente, a richiedere in via

diretta le autorizzazioni summenzionate. In quest'ultimo caso le relative procedure saranno espletate a cura della Concessionaria, che sosterrà tutte le eventuali spese relative.

Il Concedente non è responsabile per la custodia della porzione di immobile e dell'impianto e si dichiara sin d'ora edotto della circostanza che la Concessionaria apporrà sui luoghi apposite segnaletica di sicurezza (che potrà comprendere, a titolo di esempio non esaustivo, i rischi relativi a caduta dall'alto, apparecchiature sotto tensione elettrica, esposizione a campi elettromagnetici, inciampo su ostacoli, eccetera). Resta tuttavia inteso che, nelle restanti parti di immobile che non siano comprese nella porzione di immobile oggetto della concessione e che eventualmente possano risultare interessate dalle indicazioni contenute nella segnaletica di sicurezza il Concedente farà quanto in suo potere per collaborare con la Concessionaria al fine di fare osservare ai terzi, il rispetto della segnaletica.

Al termine della occupazione della porzione di immobile, la Concessionaria provvederà a propria cura e spese, nei tempi tecnici strettamente necessari, alla rimozione dell'impianto, degli accessori e di quant'altro installato o posizionato, salva la possibilità per le parti di concordare che la Concessionaria trattenga una parte dei beni presenti sui luoghi.

5. IMPEGNI DELLA CONCESSIONARIA

La Concessionaria si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno alla porzione di immobile.

La Concessionaria solleva il Concedente da ogni responsabilità per gli eventuali danni che a chiunque possano derivare a causa dell'uso della porzione di immobile e dalla realizzazione ed utilizzo dell'impianto da parte della stessa.

A tali fini, la Concessionaria dichiara di aver già stipulato con primaria Compagnia di Assicurazione idonea polizza assicurativa contro i danni derivanti da rischio locativo e responsabilità civile generale verso i terzi.

6. CONSEGNA ED ACCESSO ALLA PORZIONE DI IMMOBILE

La Concessionaria già detiene il pieno e libero godimento della porzione di immobile nei limiti dell'uso convenuto in forza del contratto richiamato nelle premesse.

La Concessionaria e gli eventuali soggetti terzi da questa autorizzati avrà facoltà di accedere alla porzione di immobile ed a tutte le aree interessate dall'impianto, con qualsiasi mezzo, direttamente o a mezzo di personale da essa incaricato e/o autorizzato munito di chiavi e dei mezzi necessari per l'espletamento della propria attività, in ogni momento e senza restrizioni, per effettuare nel corso della concessione tutti gli interventi relativi alla installazione, conduzione, implementazione, manutenzione, modifica, integrazione, innovazione e controllo dell'impianto, impegnandosi, in ogni caso, a recare il minor disagio possibile al Locatore e ai terzi.

Il Concedente garantisce alla Concessionaria che la porzione di immobile locata è accessibile liberamente impegnandosi sin d'ora a consegnare le chiavi di accesso dalla decorrenza della concessione.

Il Concedente si impegna, altresì a procurare e mantenere a favore della Concessionaria, per tutta la durata della locazione, idoneo percorso di accesso alla porzione di immobile concessa in uso anche attraverso aree o fabbricati di terzi o che non siano oggetto della presente concessione.

7. CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Concedente, in caso di cessione a qualsiasi titolo della porzione di immobile, resta obbligato a trasferire la concessione al cessionario della porzione di immobile, facendone assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni.

La Concessionaria avrà facoltà di cedere il presente contratto o i diritti da esso nascenti, a titolo derivativo, ad eventuale altro operatore nel settore delle comunicazioni elettroniche facendone assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni.

Il Concedente autorizza sin d'ora la cessione del contratto solo nel caso in cui la porzione di immobile locata venga utilizzata per finalità analoghe a quelle per le quali il Concedente la ha concessa in uso.

Il contratto resterà valido anche in caso di modifiche societarie della Concessionaria, quali trasformazioni, fusioni, scissioni, nonché nei casi di scorporo o di cessione di azienda o di ramo d'azienda.

8. REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Le spese di registrazione della presente concessione saranno sostenute al 100% dalla Concessionaria, che provvederà alla registrazione del presente atto.

9. MODIFICHE

Qualsiasi modifica al presente contratto sarà valida solo se risultante da atto sottoscritto tra le Parti.

10. DISCIPLINA APPLICABILE

Per quanto non previsto e pattuito con il presente contratto, si applicheranno le disposizioni della Legge 27 luglio 1978 n. 392, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

11. ELEZIONE DI DOMICILIO

Per tutte le comunicazioni relative al rapporto posto in essere con il presente contratto le parti eleggono domicilio:

Il Concedente in Comune di Busca - Via Cavour, 28 Busca (CN); Comune di Tarantasca - via Vittorio Veneto, 21 Tarantasca (CN).

La Concessionaria Vodafone Omnitel B.V. - Via Lorenteggio, 240 Milano

Le Parti convengono che le comunicazioni inviate ad un diverso indirizzo o con modalità diverse da quelle previste nel presente contratto non avranno alcun valore.

12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali del Concedente saranno trattati dalla Concessionaria solo per le seguenti finalità:

- a - esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto e relativi adempimenti;
- b - adempimenti di obblighi previsti dalla legge, regolamenti o dalla normativa comunitaria;

In relazione alle finalità sopra indicate i dati verranno trattati mediante strumenti manuali, informatici o telematici anche combinati tra loro per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario e comunque, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, la Concessionaria potrà comunicare, in Italia e all'estero, compresi paesi non appartenenti all'Unione Europea, i dati personali a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:

- autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo;
- società controllate, controllanti e collegate;
- banche ed istituti di credito per la gestione dei pagamenti/incassi;
- soggetti che svolgono per conto del Concedente compiti di natura tecnica ed organizzativa;
- soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dei dati
- soggetti che forniscono servizi per la gestione dei sistemi informativi delle parti;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni dell'interessato;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry;
- studi e società nell'ambito dei rapporti di assistenza e consulenza;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dal Conditore anche nell'interesse dei propri fornitori;

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate trattano i dati come distinti titolari del trattamento o in qualità di Responsabili o Incaricati all'uopo nominati dalla Concessionaria.

I dati personali del Concedente potranno inoltre, essere conosciuti dai dipendenti/consulenti della Concessionaria i quali sono stati appositamente nominati Responsabili o Incaricati del trattamento.

Il Concedente autorizza espressamente la Concessionaria al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nel presente articolo 12. In caso di cessazione del presente contratto le Parti cesseranno ogni trattamento dei dati personali ricevuti nel rispetto della normativa vigente.

13. RISERVATEZZA

Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che le tutte le informazioni scambiate nel periodo di vigenza del presente contratto, per le finalità nella stessa indicate, sono considerate Informazioni Riservate, hanno rilevante ed intrinseco valore commerciale per la parte che ne è proprietaria e non sono disponibili al pubblico.

Le Informazioni Riservate saranno pertanto ricevute e conservate con la massima riservatezza dalla parte destinataria che si impegna conseguentemente a impedirne la divulgazione a terzi, impiegando a tal fine lo stesso grado di diligenza che userebbe normalmente per proteggere informazioni riservate di valore economico paragonabile, facenti parte del proprio patrimonio. La parte destinataria non potrà copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna forma e con nessun mezzo le Informazioni Riservate, salvo che nella misura strettamente necessaria per consentire la circolazione tra i soggetti direttamente coinvolti conformemente al punto successivo.

Ciascuna delle parti garantisce che l'accesso alle Informazioni Riservate sia limitato esclusivamente a quegli amministratori, dipendenti o consulenti, propri o di società appartenenti al proprio gruppo, che necessitano di essere messi a conoscenza delle stesse, in stretta dipendenza del contratto, e risponde dell'osservanza dell'obbligo di riservatezza da parte di tali soggetti.

Le precedenti disposizioni non si applicheranno alle Informazioni Riservate che siano già conosciute dalla parte destinataria prima della loro comunicazione; che siano o diventino di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento della parte destinataria; che siano ottenute dalla parte destinataria da una terzo di buona fede che ha il pieno diritto di disporre delle Informazioni Riservate; che siano elaborate da ciascuna parte in modo completamente autonomo e indipendente; che la Parte destinataria comunichi o divulghi: 1 in ottemperanza ad una formale richiesta da parte di una Autorità munita dei necessari poteri o in forza di un obbligo di legge, 2 per tutelare i propri interessi in sede giudiziale e/o amministrativa; 3 nel caso cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla parte proprietaria. In relazione ai punti 1 e 2, la parte destinataria darà tempestiva notizia scritta della comunicazione o divulgazione alla parte proprietaria.

Le parti s'impegnano a mantenere il vincolo di riservatezza sulle informazioni scambiate, anche per i due anni successivi dal termine del presente contratto.

14. ESTINZIONE DEI RAPPORTI PREGRESSI

Le parti dichiarano di sciogliere il precedente contratto stipulato in data 29.03.2007 n. Rep. 5816 registrato il 23.07.2007 a Rho n.5152 serie 3, per mutuo consenso ai sensi dell'art. 1321 c.c. e di non avere reciprocamente nulla a pretendere con riferimento alle obbligazioni nascenti dallo stesso.

Letto, approvato e sottoscritto.

.....

La parte concedente
COMUNE DI BUSCA

COMUNE DI TARANTASCA

La parte concessionaria
VODAFONE OMNITEL B.V.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile la Concedente e la Concessionaria dichiarano di approvare tutte le clausole del contratto e, in particolare, le seguenti: art. 2, art. 2 bis (Durata, Decorrenza e Recesso) art. 3, art. 3 bis (Canone), art. 4 (Uso della porzione di immobile), art. 5 (Impegni della Concessionaria), art. 6 (Consegna ed accesso alla porzione di immobile), art. 7 (Cessione del contratto), art. 8 (registrazione contratto), art. 9 (modifiche), art. 10 (Disciplina applicabile), art. 11 (Elezione di domicilio), art. 12 (Trattamento dati personali), art. 13 (Riservatezza), art. 14 (Estinzione dei rapporti pregressi)

Letto, approvato e sottoscritto.

.....,

La parte Concessionaria
COMUNE DI BUSCA

COMUNE DI TARANTASCA

La parte Concessionaria
VODAFONE OMNITEL B.V.